



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IQBAL MASIH"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado dei Comuni di Bientina e Buti (PI)
Sede Principale ed Uffici c/o Scuola Second. di Primo Grado in Via L. Da Vinci, 43 – 56031 – BIENTINA (PI)
Tel. 0587 757000 – E-mail: piic815009@istruzione.it PEC: piic815009@pec.istruzione.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "I. MASIH"-BIENTINA
Prot. 0010017 del 18/09/2025
VII (Uscita)

Bientina (Pisa), 18/09/2025

CIRCOLARE N. 20

A tutto il personale docente
dell'IC. "Iqbal Masih" di Bientina (PI)

All'Albo/Sito

Oggetto: ferie del personale docente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTA la nota MEF — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruiti dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruiti") nell'a.s. 2012/13;

VISTO l'art. 19 del CCNL 29/11/2007;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

VISTA la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";

CONSIDERATO che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;

VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa dell'11/07/2024, prot. n. 4277 del U.S.R. Toscana

avente ad oggetto “*Determinazioni da adottare in materia di ferie del personale docente*” in allegato;

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte del 16/07/2024, prot. n.11853, avente oggetto: “*ferie docenti con contratto a tempo determinato*”, nella quale si invitano i Dirigenti scolastici a provvedere “*all’atto dell’instaurarsi del rapporto di lavoro o anche nel corso del rapporto, ad invitare/diffidare formalmente i docenti interessati a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti ...) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva*”;

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 288 del 27/03/2017, avente oggetto: “*Modifica alla DGRT 279/2014. Approvazione linee guida relative al calendario scolastico 2017/2018 e anni successivi*”;

DATO ATTO che il calendario proposto dalla Regione Toscana è così formulato:

15 settembre 2025	data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado
10 giugno 2026 per la scuola primaria e secondaria 30 giugno per la scuola dell’infanzia	data di fine delle lezioni

Sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto:

Vacanze Natalizie: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 compresi.
Vacanze Pasquali: dal 2 aprile 2026 al 7 aprile 2026 compresi.
Il Consiglio d’Istituto ha inoltre deliberato quale adattamento del Calendario Scolastico Regionale la sospensione delle attività didattiche nei giorni: 22 dicembre 2025, 23 dicembre 2025, 01 giugno 2026.
Sospensione delle attività didattiche nei plessi per Santo Patrono (tipologia di assenza da formalizzare, sul portale Argo, utilizzando la voce “Recupero Santo Patrono”) : - Lunedì 15 settembre 2025, Santo Patrono di Buti , le lezioni saranno sospese nei plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Buti. - Domenica 3 maggio 2026, Santo Patrono di Santa Colomba , nessuna sospensione. - Lunedì 25 maggio 2026, Santo Patrono di Bientina , le lezioni saranno sospese nei plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Bientina. - Lunedì 15 giugno 2026, Santo Patrono di Cascine di Buti , le lezioni saranno sospese nel plesso di scuola dell’infanzia di Cascine di Buti.

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 29/05/2025 con cui è stato approvato il calendario scolastico dell’Istituto per l’a.s. 2025/26;

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti del 03/09/2025 con cui è stato approvato il piano annuale delle

attività per l'a.s. 2025/2026;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

INVITA

i docenti, in particolare quelli con contratto a tempo determinato in scadenza al termine delle lezioni (10 giugno 2026) o al 30 giugno 2026, a presentare istanza per la fruizione dei giorni di ferie maturati o in corso di maturazione nei seguenti periodi:

- durante la sospensione delle lezioni,
- nel periodo tra l'inizio dell'anno scolastico e l'inizio delle lezioni (o dell'orario completo),
- nel periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno,

fatta eccezione per i giorni dedicati agli scrutini, alle prove scritte degli Esami di Stato e agli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

Rimane ferma la possibilità di usufruire di ulteriori 6 giorni di ferie negli altri periodi dell'anno, a condizione che ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, come già richiamato.

AVVISA

I docenti della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Si ringrazia per la collaborazione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*